





DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **73**


del **03-02-2016**

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo dell'incentivo di cui all'art. 93, comma 7 bis e ss., del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 come introdotto dal D.L. 24/06/2014 n. 90 e dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione.

<p>Proposta n. 32 /2015 del 24 agosto 2015</p> <p>Area proponente : AREA TECNICA</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine e n. 1 allegato (pagg. n.11)</p> <p>Il Funzionario Istruttore Dott.ing. Antonino Scandura</p>  <p>Il Responsabile dell'Area Tecnica Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi</p> 	<p>Area Economica Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>del</p> <p>Conto Economico</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità.</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Patrimoniale ad interim Dott.ssa Duilia Martellucci</p>
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura eseguita e la legalità del presente atto nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

IL CAPO AREA PROPONENTE Dott. Ing. Ferdinando Di Giorgi



Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

nominato con D.P.R.S. n° 211/serv.1/S.G. del 24/06/2014

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n.502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo n. 229/99 del Direttore Amministrativo Dott. Roberto Colletti e del Direttore Sanitario Dott. Luigi Aprea

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante





DIREZIONE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss. mm. e ii. operate dai decreti legislativi n. 517 del 7 dicembre 1993 e n. 229 del 19 giugno 1999;
- VISTO** il Decreto legislativo n.517 del 21 dicembre 1999 recante la "Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e le Università", a norma dell'art. 6 del D. Lgs. N. 419 del 30 novembre 1998;
- VISTA** la L.R. n. 5/2009 con la quale è stato disposto il riordino del Servizio Sanitario Regionale ed in particolare l'art. 8, c. 1, con il quale è stata, fra l'altro, soppressa l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo e ricostituita quale nuovo soggetto giuridico;
- RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale dell'A.O.U.P. n. 173 del 15/02/2012 con la quale è stato approvato il "Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 e succ. mm. e ii.";
- RICHIAMATA ALTRESI'** la delibera del Direttore Generale dell'A.O.U.P. n. 674 del 17/07/2015 con la quale è stato modificato il "Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006 e succ. mm. e ii.", di cui alla superiore delibera;
- VISTO** il D.L. 24 giugno 2014 n.90, ed in particolare l'art. 13 - abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al D.Lgs 163/2006 in materia di incentivi per la progettazione;
- VISTA** la Legge 114 del 11 agosto 2014 di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, che abroga i commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al D.Lgs 163/2006 in materia di incentivi e inserisce l'art. 13 bis (fondi per la progettazione e l'innovazione);
- CONSIDERATO** che alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs 163/2006 n 163 con particolare riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 92, di cui alla novellata normativa ex artt. 13 e 13 bis, si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento precedentemente approvato con la delibera succitata, così come riportate nel testo del Regolamento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- PRESO ATTO** che dette modifiche produrranno i propri effetti dalla data di approvazione della presente e quindi solo con riferimento alle attività poste in essere successivamente, anche secondo quanto regolamentato dall'Assessorato Regionale Infrastrutture - D.R.T. Servizio 6 prot. n. 12867/DRT del 25/02/2015;
- DATO ATTO** che a seguito di trasmissione della presente a mezzo mail del 18/11/2015 da parte dell'Ufficio Negoziazioni Sindacali dell'AOUP alle OO.SS., non sono pervenute osservazioni in merito ai criteri e le modalità per la ripartizione per ciascuna opera o lavoro, della quota di fondo per la progettazione e l'innovazione da destinare ai dipendenti interessati ;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa



DIREZIONE GENERALE

1. **DI NOVELLARE** il Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante approvato con delibera del Direttore Generale dell'A.O.U.P. n. 173 del 15/02/2012, successivamente modificato giusta delibera del Direttore Generale dell'A.O.U.P. n. 674 del 17/07/2015, così come stabilito dalla Legge 114/2014 artt. 13 e 13 bis;
2. **DI APPROVARE** il nuovo testo del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione OO.SS. Aziendali, al Responsabile dell'Area Risorse Umane, nonché al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Patrimoniale, per gli adempimenti conseguenti.



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi Aprea

Segretario Verbozzante

ESTREMI ESECUTIVITA'		PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/>	Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L. R.n.30/93 art. 53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	<p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all' originale, è stata pubblicata all' Albo Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 30/93 art. 53 comma 2, a decorrere</p> <p>dal 03-02-2016 e fino al 03-03-2016</p> <p> Ufficio Atti Deliberativi</p> <p>La presente Delibera è stata annotata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p> Ufficio Atti Deliberativi</p>
<input type="checkbox"/>	Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L. R.n.30/93 art. 53 comma 7.	
<input type="checkbox"/>	Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L. R. 26 marzo 2002 n. 2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L. R.n.30/93 art. 53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine

NOTE: All. n. 1 : Regolamento per la ripartizione incentivo

(pagg. 11)



REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N. 90 E DALLA LEGGE 11/08/2014 N. 114 DI CONVERSIONE.

Indice:

Articolo 1	- Obiettivi e finalità	pag. 2
Articolo 2	- Definizioni	pag. 2
Articolo 3	- Tipologia di interventi e prestazioni incentivate	pag. 3
Articolo 4	- Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione	pag. 4
Articolo 5	- Conferimento degli incarichi	pag. 4
Articolo 6	- Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione	pag. 5
Articolo 7	- Modalità di calcolo dell'incentivo	pag. 6
Articolo 8	- Liquidazione dell'incentivo	pag. 7
Articolo 9	- Relazione periodica sull'applicazione del regolamento	pag. 7
Articolo 10	- Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio	pag. 7
Allegato A	- Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 3 comma 1)	pag. 8
Allegato B	- Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)	pag. 9
Allegato C	- Ripartizione dell'incentivo (art. 3 comma 4)	pag. 10
Allegato D	- Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi (art. 8 comma 2)	pag. 11




AREA TECNICA

Articolo 1 - *Obiettivi e finalità*

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro pubblico (da intendersi riferiti anche a contratti misti di lavori con forniture e/o servizi) di competenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (A.O.U.P.), dell'incentivo previsto dall'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni - di seguito denominato "Codice" - tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, individuati con le modalità previste dall'articolo 4.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi (cfr. alinea n.1) come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda medesima, ovvero prive dell'accertamento del Responsabile dell'area tecnica di avvenuto espletamento da parte del dipendente della relativa prestazione, costituiscono economie. Non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche, economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi.
4. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione e la gestione relativa alla sola componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi (cfr. delibera Corte dei Conti sezione controllo del Lazio n. 174 depositata il 20 ottobre 2014).
5. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Articolo 2 - *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **"Area Tecnica"**: gli uffici dell'Azienda ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di pianificazione, programmazione, progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, inerenti opere o lavori pubblici di competenza della medesima Azienda.
 - b. **"Attività soggette all'incentivo"**: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile del procedimento, la progettazione, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore ai sensi del Codice e del Regolamento, conferiti al personale dipendente con le modalità di cui all'articolo 5.
 - c. **"Collaboratori"**: i dipendenti ai quali anche congiuntamente sono affidati, con le modalità di cui all'articolo 5, compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b).
 - d. **"Appalti pubblici di lavori"**: gli appalti pubblici aventi a oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del Codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'Ente sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.



AREA TECNICA


- e. **"Lavori"**: le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o ordinaria richiedente apposita progettazione, di opere.
- f. **"Opera"**: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, sia ai contratti misti di lavori e forniture/servizi.
- g. **"Progettazione"**: l'attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e).
- h. **"Collaudo"**: l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui al Titolo X – Capo I - artt. 215-238 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

Articolo 3 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è previsto per le seguenti tipologie di intervento:
 - a. nuove costruzioni;
 - b. ristrutturazioni e restauro edilizio;
 - c. manutenzione straordinaria e ordinaria richiedente apposita progettazione;
2. La distribuzione dell'incentivo tra le tipologie di intervento di cui al comma 1 è stabilita nella misura indicata nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. Le attività soggette all'incentivo (articolo 2, comma 1, lettera b) sono specificate nell'allegato "B" al presente regolamento. Ad ognuna di esse corrisponde, fatto 100 il totale, la percentuale riportata a fianco.
4. L'aliquota dell'incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) è stabilita nell'allegato "C" al presente regolamento. Qualora il soggetto Responsabile della prestazione svolga l'attività singolarmente le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso.
5. Nel caso di progettazione e direzione lavori affidate a professionisti esterni all'organico tecnico dell'Ente, stante il maggior gravame delle procedure e la conseguente maggiore responsabilità in capo al RUP, la percentuale di cui alla lettera a) dell'allegato "B" è aumentata del 100 per cento.

Articolo 4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti, l'A.O.U.P. destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro (da intendersi riferiti anche a contratti misti di lavori con forniture e/o servizi).
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri di cui allegato "A" del presente Regolamento, definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel presente regolamento, tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.



AREA TECNICA

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 5 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), g) e h), sono conferiti con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica su proposta del Responsabile del procedimento. Con il provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione è disposto l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento) e fissato il termine per le diverse attività tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.


Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale afferente a uffici diversi dell'Area Tecnica, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile dell'Area interessata.

Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e la necessaria competenza in relazione alla complessità del progetto da redigere e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.

Nella composizione del gruppo di lavoro si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'appalto o dell'atto di pianificazione nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
- b) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno settore Responsabile titolare della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro settore, ritenuto opportuno sulla base delle specifiche dell'appalto o dell'atto di pianificazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale settore;
- c) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti di istituto;
- d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o di pianificazione, qualora ne abbia le relative competenze;
- e) gli atti prodotti dal direttore dei lavori che prevedono provvedimenti e liquidazioni da parte del settore interessato, non possono essere istruiti da personale impegnato nello stesso procedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene l'elenco nominativo del personale incaricato della progettazione e della direzione dei lavori e di quello che collabora alle attività predette, con indicazione dei compiti e dei tempi di esecuzione assegnati. Con successivo provvedimento, al di fuori dei casi ove è consentita la certificazione della regolare esecuzione dei lavori, è individuato, a seconda della complessità dell'opera, il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo.




AREA TECNICA

3. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.
4. Il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il Responsabile del procedimento, con provvedimento adeguatamente motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca è stabilita l'attribuzione della quota parte dell'incentivo in correlazione al lavoro eseguito, salvo che la modifica o la revoca dell'incarico non sia giustificato da un grave inadempimento imputabile al personale incaricato. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. In caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per ciascuna fase di progettazione, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il Responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al Responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.
6. Il Responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal codice o dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto di cui all'art. 92 comma 5 del codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è Responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del dirigente di struttura preposto all'attuazione dell'intervento di procedere altresì alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
7. Il Responsabile unico del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro Responsabile nei seguenti casi:
 1. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 2. trasferimento ad altro ufficio diverso;
 3. rinuncia all'incarico qualora adeguatamente motivata;
 4. revoca dell'incarico.
8. In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificata dal Responsabile unico del procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative aventi diritto all'incentivo in forza del presente regolamento.
9. Intervenuta la sostituzione del Responsabile unico del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative interessate all'incentivo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con le fasi direttamente espletate.

Articolo 6 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi degli articoli 90 del Codice e 270 del D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., l'Azienda si fa carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura profes-



AREA TECNICA

sionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa appositamente previsti. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Articolo 7 - Modalità di calcolo dell'incentivo

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, l'incentivo è calcolato:

- a. sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., del progetto preliminare, definitivo o esecutivo, approvato e appaltato, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento;
- b. sull'importo risultante dallo stato finale dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per le attività sub a1, c3, d1, d2, e1, indicate nell'allegato "B";
- c. sull'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., per il maggiore importo delle perizie suppletive approvate, per le attività sub a1, b1, b2, b3, c1, c2, indicate nell'allegato "B".

2. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n. 163, che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del richiamato articolo, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore suppletivo della perizia di variante. Il calcolo della percentuale con riferimento agli scaglioni di cui all'allegato A terrà conto dell'importo del progetto originario.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Per lavori d'importo superiore ad un milione di euro è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo, pari al due per cento, qualora venga attestata dal Responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:


a. **multidisciplinarietà del progetto:** ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b. **accertamenti e indagini:** ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c. **soluzioni tecnico-progettuali:** ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d. **progettazione per stralci:** ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

6. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile del procedimento.



AREA TECNICA

Articolo 8 - Liquidazione dell'incentivo


1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "D". Per la fase 4 (esecuzione lavori) la maturazione dell'incentivo si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. Qualora l'Azienda non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
5. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili ai progettisti.

Articolo 9 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità nell'applicazione del presente regolamento, entro il 15 marzo di ciascun anno il Responsabile dell'Area Tecnica invia alla Direzione Aziendale una relazione - pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente - nella quale sono indicati:
 1. i progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo posto a base di gara;
 2. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 3. gli eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, con indicazione delle relative cause e delle eventuali responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 10 - Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

1. Dalla data di emanazione del presente regolamento sono abrogati i criteri per l'erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione adottati con deliberazione del D.G. dell'A.O.U.P. n. 173 del 15/02/2012, successivamente modificata con delibera del Direttore Generale dell'A.O.U.P. n. 674 del 17/07/2015. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito dell'Azienda.
3. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.




Allegato A - Individuazione delle percentuali da applicare per tipologia e importi degli interventi per la costituzione dell'incentivo (art. 3 comma 1)

La quota destinata all'incentivo di progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, nonché secondo la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio 6 - prot. n. 12867/DRT del 23/02/2015; ripartita per il 50% in relazione all'entità dell'opera e per il 50% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1) in relazione all'entità dell'opera:


- Per progetti di importo fino a euro 1.000.000,00 non si applica alcuna riduzione (aliquota 2%);
- Per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00 si applica la riduzione del 5% (aliquota 1,90%);
- Per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00 si applica la riduzione del 10% (aliquota 1,80%);
- Per i progetti di importo maggiore di euro 25.000.000,00 e fino a euro 50.000.000,00 si applica la riduzione del 15% (aliquota 1,70%);
- Per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizie rifacimenti, manutenzione straordinaria composta (che comprende interventi con più tipologie) non si applica alcuna riduzione;
- Per progetti di sola manutenzione straordinaria semplice (interventi mono tipologici) si applica la riduzione del 25%;
- Per progetti di sola manutenzione ordinaria si applica la riduzione del 50% .



AREA TECNICA

Allegato B - Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali (art. 3 comma 2)

a)	Attività di Responsabile unico del procedimento:		30,00%
a1)	Responsabile unico del procedimento	30,00%	
b)	Progettazione:		24,00%
b1)	Progetto preliminare	4,00%	
b2)	Progetto definitivo	10,00%	
b3)	Progetto esecutivo	10,00%	
c)	Sicurezza cantiere:		12,00%
c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	1,00%	
c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	4,00%	
c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	7,00%	
d)	Ufficio direzione Lavori:		20,00%
d1)	Ufficio direzione dei lavori	17,00%	
d2)	Contabilità dei lavori	3,00%	
e)	Collaudi:		4,00%
e1)	Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella dell'Ufficio di direzione dei lavori)	4,00%	
f)	Fondo di garanzia :		
f1)	Fondo comune di solidarietà per il pagamento di eventuali ammende, prescrizioni e/o sanzioni amministrative emesse nei confronti del personale tecnico dell'Area Tecnica. La percentuale del fondo resta invariata anche per gli appalti nei quali vengono affidati a professionisti esterni le attività di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione /esecuzione.	10,00%	
	TOTALE		100,00%



AREA TECNICA

Allegato C - Ripartizione dell'incentivo (art. 3 comma 4)

Prestazione	Subprestazione	Quota spettante
a) ATTIVITA' RUP	a1) Responsabile unico procedimento e R.L. (progettazione ed esecuzione) ai sensi 81/08	Responsabile 63% Collaboratori tecnici 30% Collaboratori amministrativi 7%
b) PROGETTAZIONE	b1) Progetto preliminare	Responsabile 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	b2) Progetto definitivo	Responsabile 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	b3) Progetto esecutivo	Responsabile 50% Coordinatore tecnico 10% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
c) SICUREZZA	c1) Prime indicazioni piani di sicurezza	Responsabile 40% Collaboratori tecnici 54% Collaboratori amministrativi 6%
	c2) Coordinamento sicurezza in fase progettaz.	Responsabile 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	c3) Coordinamento sicurezza in fase esecutiva	Responsabile 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
d) UFFICIO D.L.	d1) Direzione lavori	Responsabile 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
	d2) Contabilità lavori	Responsabile 60% Collaboratori tecnici 34% Collaboratori amministrativi 6%
e) COLLAUDI	e1) Collaudi	Responsabile 70% Collaboratori tecnici 24% Collaboratori amministrativi 6%

N.B.: Con riferimento al personale di Supporto amministrativo (Collaboratori amm.vi), attese le peculiarità delle funzioni dell'iter procedimentale, sono stati individuati tre distinti uffici e segnatamente : AMMINISTRATIVO – GARE APPALTI – SEGRETERIA.

L'attività di supporto amministrativo si intende estesa a tutto il personale afferente i tre uffici succitati, secondo criteri di riparto delle quote spettanti, i cui pesi (espressi in percentuale), sono stati valutati in relazione al carico di lavoro derivante dall'attività de qua, e segnatamente la predisposizione degli atti di gara, la liquidazione della spesa (ordinativi e determine di pagamento), l'attività derivante da comunicazioni obbligatorie, la richiesta della regolarità contributiva, fiscale, etc. :

1. il 35% per l'UFFICIO AMMINISTRATIVO;
2. il 60% per l'UFFICIO GARE E APPALTI ;
3. il 5% per l'UFFICIO DI SEGRETERIA.



AREA TECNICA

Allegato D - Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo (art. 8 comma 2)

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	%
FASE 1 – Progetto preliminare	
Progetto preliminare	5,00
Prime indicazioni piano di sicurezza	1,00
RUP – Responsabile lavori progettazione preliminare	2,00
Sommano	8,00
FASE 2 – Progetto definitivo	
Progetto definitivo	10,00
RUP – Responsabile lavori progettazione definitiva	10,00
Sommano	20,00
FASE 3 – Progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	10,00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (nella fase 2 se appalto integrato)	5,00
RUP – Responsabile lavori progettazione esecutiva	10,00
Sommano	25,00
FASE 4 – Esecuzione lavori	
Direzione lavori	15,00
Contabilità dei lavori	3,50
Coordinamento sicurezza in esecuzione	10,00
RUP – Responsabile lavori in esecuzione	10,00
Sommano	38,50
FASE 5 – Collaudo lavori	
Collaudo lavori	6,50
RUP	2,00
Sommano	8,50
TOTALE	100,00

N.B.: In relazione ai valori contenuti nella tabella di cui all'allegato B, in caso di mancato rispetto dei tempi assegnati, il compenso previsto per gli incaricati della relativa fase è ridotto nella misura del 0,5 per cento (fatto cento l'incentivo della fase di progettazione) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno. Per ritardi maggiori, il Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il Responsabile del procedimento, procede alla revoca dell'incarico, disponendo nei casi di particolare gravità del ritardo, non imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, che ai progettisti interessati non sia attribuito alcun incentivo. In ogni caso ai progettisti e al Responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice.